

Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 26 ottobre 2004³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La legge federale del 21 giugno 1991⁴ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 6a (nuovo) Proporzioni minime di opere europee e di produzioni indipendenti

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti le proporzioni minime di opere europee e di produzioni indipendenti per le emittenti di programmi televisivi attive a livello internazionale, nazionale e di regione linguistica.

² Obbliga le emittenti a presentare annualmente un rapporto concernente la realizzazione delle proporzioni di cui al capoverso 1 e disciplina i dettagli di tale rapporto.

³ Nelle sue disposizioni il Consiglio federale si impronta alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione europea.

1 RS 101
2 FF 2004 5273
3 FF 2004 5697
4 RS 784.40

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica legislativa di cui all'articolo 2.